

## **Accordo negoziale aziendale (preintesa)**

Il giorno **2 dicembre 2014** la Delegazione trattante di parte pubblica, le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali e la Rappresentanza sindacale unitaria della Regione addivengono, alla stipula, a livello di preintesa, del presente accordo negoziale aziendale.

### **Parte I**

#### **Definitiva corresponsione della premialità per l'anno 2011 e corresponsione delle premialità per gli anni 2012, 2013 e 2014 al personale non dirigente**


In attuazione del disposto di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo integrativo 1998-2001, Area non dirigenziale, di data 11 ottobre 2007, di seguito denominato Contratto collettivo integrativo, tenuto conto delle disponibilità del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, come risultante dai Decreti del Direttore del Servizio amministrazione personale regionale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme nn. 2512/2012, 1729/2013 e 1670/2014 nonché ai sensi dell'articolo **12**, comma **8**, della legge regionale **4 agosto 2014, n. 15**, si concorda quanto segue.

#### **1. Premiale 2011: definitiva corresponsione**

**a)** In esito alla accertata sussistenza di ulteriori risorse utilizzabili per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2011 e tenuto conto di quanto previsto dalla lettera **l)** del punto **2.** dell'accordo per la corresponsione del premio riferito all'anno 2011, sottoscritto in data 5 febbraio 2013, sono destinate al finanziamento di detta premialità ulteriori risorse pari a **€ 452.645,78** per un totale complessivo, comprensivo quindi della quota già definita nell'accordo e di quella aggiuntiva, di **€ 2.635.096,79**.

**b)** in relazione all'ammontare complessivo delle risorse definito alla lettera **a)**, e fermi restando i criteri già previsti dall'accordo del 5 febbraio 2013, gli importi di cui alla tabella della lettera **f)** del punto **2** dell'accordo stesso sono così ridefiniti:

<i>Categoria</i>	<i>numero 1</i>	<i>numero 2</i>	<i>Totale</i>
<b>D- FC</b>	<b>€ 707,00</b>	<b>€ 166,00</b>	<b>€ 873,00</b>
<b>C - FB</b>	<b>€ 617,00</b>	<b>€ 166,00</b>	<b>€ 783,00</b>



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the Delegazione trattante di parte pubblica, the Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, and the Rappresentanza sindacale unitaria della Regione.

<b>B – FA</b>	<b>€ 512,00</b>	<b>€ 166,00</b>	<b>€ 678,00</b>
<b>A</b>	<b>€ 483,00</b>	<b>€ 166,00</b>	<b>€ 649,00</b>

**c)** L'Amministrazione regionale provvederà alla conseguente liquidazione, a conguaglio, della differenza tra quanto già percepito dal personale a titolo di acconto e quanto spettante in via definitiva in relazione ai nuovi importi fissati alla lettera **b)**, tenuto conto, altresì, della quota di cui alla lettera **g)** del punto 2 del succitato accordo.

## **2. Premiali 2012 e 2013**

**a)** Per il finanziamento del premio riferito agli anni 2012 e 2013 sono destinate risorse del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa pari a:


- 1. € 2.797.641,90** per l'anno 2012 (pari alla somma di quanto già stanziato per detta annualità ai sensi dell'articolo **2**, comma **6**, della legge regionale **11 agosto 2010, n. 16**, delle risorse derivanti dalla consuntivazione riferita all'anno 2012 e di una quota di quelle rese disponibili ai sensi dell'articolo **12**, comma **8**, della legge regionale **4 agosto 2014, n. 15**);
- 2. € 2.797.641,90** per l'anno 2013 (pari alla somma delle risorse derivanti dalla consuntivazione riferita all'anno 2013 e di una quota di quelle rese disponibili ai sensi dell'articolo **12**, comma **8**, della legge regionale **4 agosto 2014, n. 15**).

**b)** Ai fini della distribuzione delle suddette risorse si fa riferimento:

- 1.** per l' 80% alla consistenza complessiva del personale in servizio presso la struttura direzionale di riferimento rapportata agli addensamenti nelle singole categorie;
- 2.** per il 20% al grado di raggiungimento degli obiettivi collettivi parametrato al numero complessivo dei dipendenti di ciascuna struttura direzionale.

**c)** Con riferimento alla lettera **b)**, numero **1.**, presso il Consiglio regionale e la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, sono considerate strutture direzionali di massima dimensione anche le Aree di cui, rispettivamente, all'articolo 6 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. **142** del 16 giugno 2005, e all'articolo **10**, comma **4**, della legge regionale **23 luglio 2009, n. 12**.

**d)** Le risorse di cui alla lettera **b)**, numero **1.**, vengono corrisposte a ciascun dipendente, in misura proporzionale all'esito della valutazione e in relazione all'effettiva presenza, secondo quanto previsto dall'articolo **17**, comma **3** del Contratto collettivo integrativo, secondo i seguenti criteri:



CISL-FF  
2

<i>Esito della valutazione</i>	<i>Rapporto percentuale quantificazione del premio</i>
<b>da 60 a 70</b>	<b>70%</b>
<b>da 70,01 a 80</b>	<b>80%</b>
<b>da 80,01 a 90</b>	<b>90%</b>
<b>da 90,01 a 100</b>	<b>100%</b>

e) Le risorse di cui alla lettera **b)**, numero **2.**, vengono ripartite, fatta eccezione per il Consiglio regionale per il quale le risorse sono distribuite secondo quanto previsto dall'articolo **17**, comma **5**, del Contratto collettivo integrativo, alle strutture direzionali di massima dimensione in modo proporzionale al raggiungimento degli obiettivi delle stesse rapportato ai risultati ottenuti dalle altre strutture di massima dimensione e vengono corrisposte, nella loro totalità, in quote uguali tra tutti i dipendenti della struttura stessa che abbiano conseguito una valutazione positiva; al fine della determinazione dell'importo conseguibile di cui alla lettera **b)**, numero **2.**, si individua l'importo medio percepibile da riparametrarsi in relazione all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi collettivi.

f) Al fine della determinazione degli importi conseguibili ai sensi della lettera **b)**, per l'anno 2012, si stabilisce quanto segue:

<i>Categoria</i>	<i>Importo massimo numero 1</i>	<i>Importo medio stimato numero 2</i>	<i>Totale stimato teorico</i>
<b>D-FC</b>	<b>€ 772,00</b>	<b>€ 182,00</b>	<b>€ 954,00</b>
<b>C-FB</b>	<b>€ 674,00</b>	<b>€ 182,00</b>	<b>€ 856,00</b>
<b>B-FA</b>	<b>€ 560,00</b>	<b>€ 182,00</b>	<b>€ 742,00</b>
<b>A</b>	<b>€ 528,00</b>	<b>€ 182,00</b>	<b>€ 710,00</b>

g) Gli importi sono corrisposti con arrotondamento all'unità per difetto.

h) La quota di risorse di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) non distribuita è riassegnata al personale, per gli stessi anni, proporzionalmente agli importi attribuiti al personale medesimo in attuazione della disciplina contrattuale e dei criteri di cui al presente accordo.

i) L'Amministrazione regionale, una volta conclusa la consuntivazione della valutazione riferita all'anno 2013 procederà alla quantificazione degli importi riferiti alle singole categorie per detta annualità applicando i medesimi meccanismi di calcolo previsti per l'annualità 2012, ad eccezione della categoria FA che è ricondotta al premiale delle categorie C-FB.

l) Il personale messo a disposizione o distaccato o applicato presso altra amministrazione con oneri a carico della Regione, beneficia del premio del sistema incentivante nei limiti della parte di cui alla

3

lettera **b)**, numero **1**, qualora non fruisca di analogo istituto presso l'amministrazione di destinazione. In relazione alla disciplina di cui all' articolo **11** della legge regionale **9 dicembre 2002, n. 32**, all'articolo **8**, comma **22 ter, lettera a)**, della legge regionale **29 gennaio 2003, n. 1** in combinato disposto con l'articolo **3**, comma **30**, della legge regionale **23 luglio 2009, n.12**, all'articolo **13** della legge regionale **24 maggio 2004**, n.17, all'articolo **7**, commi **11 e 12**, della legge regionale **20 agosto 2007, n.22**, all'articolo **12**, comma **28**, della legge regionale **14 agosto 2008, n. 9**, all'articolo **5**, comma **69**, della legge regionale **30 dicembre 2008, n. 17**, all'articolo **7**, comma **39**, lettera **b)**, della legge regionale **25 luglio 2012, n. 14**, all'articolo **9** dello statuto dell'Agenzia regionale per la lingua friulana nonché ai sensi della normativa nazionale afferente l'applicazione di personale presso le Sezioni di polizia giudiziaria e della disciplina comunitaria relativa ai distacchi END presso la Commissione europea, il relativo onere non va imputato al Fondo per la contrattazione integrativa.


**m)** Per l'anno 2012, ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo **12**, comma **19**, del Contratto collettivo integrativo, per il personale dell'Autorità di bacino trasferito alla Regione ai sensi dell' articolo **2** della legge regionale 27 aprile 2012 n. 9, si considerano entrambi i periodi oggetto di valutazione nel corso del medesimo anno; il premiale riferito al periodo di servizio prestato da detto personale, nell'anno 2012, presso l'Autorità di bacino è corrisposto secondo la disciplina prevista dall'Autorità stessa e il relativo onere non va imputato al Fondo per la contrattazione integrativa.

### **3. Premiale 2014**

Per il finanziamento del premio riferito all'anno 2014 sono destinate risorse del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa derivanti:

- a)** dalla quota residua delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo **12**, comma **8**, della legge regionale **4 agosto 2014, n. 15**;
- b)** da quelle derivanti dalla consuntivazione riferita all'anno 2014.

L'Amministrazione regionale comunicherà alle parti sindacali, una volta operata la definitiva consuntivazione delle risorse riferita all'anno 2014, la quantificazione puntuale dell'importo complessivamente disponibile e degli importi riferiti alle singole categorie. Ai fini della corresponsione della premialità, trovano applicazione i criteri di cui al punto **2** con le seguenti precisazioni: a) quanto previsto alla lettera c) per la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures. In the center, there is a small number '4' and the text 'CISL FP' written above a signature.

famiglia, trova applicazione per tutte le Direzioni centrali articolate in Aree; b) anche per detta annualità la categoria FA viene ricondotta alla premialità delle categorie C-FB; c) le risorse eventualmente non attribuite sono utilizzate per la premialità riferita all'anno 2015.

4. Per l'annualità 2015 la presenza in servizio ai fini del conseguimento della percentuale minima richiesta ai fini della valutazione verrà calcolata escludendo dal dovuto annuo i periodi di maternità obbligatoria.

5. La liquidazione delle premialità fino all'annualità 2012 sarà attuata entro il mese di marzo 2015.

## Parte II

### **a) Introduzione del buono pasto per il personale dirigente**

In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 7, del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, saranno adottati i provvedimenti necessari per l'introduzione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un buono pasto giornaliero, anche elettronico, per il personale dirigente, del valore nominale di 7 euro, da attribuirsi in luogo dell'indennità di cui all'articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 che non verrà, pertanto, corrisposta per tutto il periodo della sperimentazione.

### **b) Introduzione del buono pasto per il personale non dirigente**

In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 7, del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, saranno adottati i provvedimenti necessari per l'introduzione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un buono pasto giornaliero, anche elettronico, per il personale non dirigente, del valore nominale di 7 euro, da attribuirsi in luogo dell'indennità di cui all'articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 che non verrà, pertanto, corrisposta per tutto il periodo della sperimentazione.

La quota corrispondente all'incremento del valore dell'indennità di mensa, operato con l'articolo 4 del Contratto collettivo integrativo biennio economico 2006-2007 Area non dirigenziale, rimane attribuita al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e costituisce risorsa disponibile.

## Parte III



**Revisione della contrattazione collettiva decentrata integrativa (personale non dirigente)**

Le parti concordano di avviare un percorso volto ad operare, nel rispetto del vigente sistema delle relazioni sindacali, una rivisitazione complessiva della contrattazione collettiva decentrata integrativa, anche al fine di un adeguamento al rinnovato contesto normativo di riferimento in materia di fonti nonché per una soluzione di eventuali problematiche riscontrate in sede applicativa e per una verifica della coerenza dei singoli istituti con le esigenze organizzative e di funzionalità del servizio. Tra gli aspetti da affrontare risulta prioritaria l'esigenza di individuare meccanismi di alimentazione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

**Sottoscrizione riferita alle Parti I, II lettera b) e III**

**Per la Delegazione trattante di parte pubblica**

**Il Presidente**

**Roberto Finardi**

**Il componente**

**Antonella Manca**

**Per la Rappresentanza sindacale unitaria**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Per le Organizzazioni sindacali:**

**CGIL FP**

**CISL FP**

**UIL FPL**

.....

CISAL - EE. LL. FVG. 

UGL. 

**Sottoscrizione riferita alla Parte II lettera a)**

Per la Delegazione trattante di parte pubblica

**Il Presidente**  
**Roberto Finardi**  


**Il componente**  
**Antonella Manca**  


CGIL FP. 

CISL FP. 

UIL FPL. 

CISAL - EE. LL. FVG.   
DIRER. 


**Dichiarazione della Delegazione trattante di parte pubblica**

Ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 8 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2010 ed in coerenza con il sistema ivi configurato, l'Amministrazione regionale provvederà a corrispondere al personale di cui ai medesimi commi la premialità riferita agli anni 2012, 2013 e 2014 nella misura di cui al punto 2, lettera b), numero 1 della Parte I del presente accordo.

**Per la Delegazione trattante di parte pubblica**

**Il Presidente**

**Roberto Finardi**



**Il componente**

**Antonella Manca**



Nota a verbale

Le Organizzazioni sindacali FP Cgil, Cisl FP, Uil FPL, Cisl Enti Locali FVG, U.G.L., chiedono all'Amministrazione regionale di considerare l'economia di spesa che deriva dall'introduzione del buono pasto quale risorsa aggiuntiva per gli interventi di politica sociale mirati al contrasto delle situazioni di maggior disagio che la crisi economica sta creando.

L'amministrazione regionale apprezza il senso di solidarieta' che ispira questa indicazione assicurando il proprio impegno per dare concretezza e massima efficacia alle azioni tese a perseguire tale obiettivo.

*Opini*  
*Alvarez*

*Franco Bello*

CISL-FP

*Maria Elena*

*ballo*

*Orca*  
*Alfsh*

*Luca Tumi*

VISTO: IL PRESIDENTE